



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n. 66
Adunanza del 16.11.2018

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **SEDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **13:00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1)	MARIANI Roberto	Sindaco	SI
2)	PAGLIARI Mariolino	Assessore	SI
3)	CATTADORI Elena	Assessore	SI

2

1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **FABIO MALVASSORI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ROBERTO MARIANI** in qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale

VISTA la legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ed i in particolare gli articoli 1 e 4 che testualmente recitano:

“Art. 1 - Consenso informato

- 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;*

Art. 4 - Disposizioni anticipate di trattamento

- 1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT [disposizioni anticipate di trattamento], esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.*
- 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito”;*

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 1 dell'8.02.2018, avente ad oggetto: “Legge 22 dicembre 2017 n. 219 «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». Prime indicazioni operative.” con la quale, in particolare, il Ministero dell'Interno ha chiarito, tra gli altri aspetti, che:

- 1. “l'Ufficio dello Stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'Ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;*
- 2. l'Ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel comune – e a riceverla”;*

RAVVISATA la volontà di regolamentare, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), meglio conosciute come “Testamento Biologico”, nel rispetto del dettato legislativo di riferimento – sopra riassunto – attraverso:

- l'adozione di apposito Regolamento recante la disciplina della materia di cui trattasi;
- l'istituzione di un Registro Comunale per le Disposizioni anticipate di Trattamento (DAT) (meglio note nel linguaggio comune come “Testamento biologico”), riservato ai cittadini residenti in Comune, nel quale siano raccolte le Disposizioni Anticipate di Trattamento, ordinate per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza, nel rispetto del diritto del dichiarante ed in linea con la normativa vigente;

VISTO lo schema di “Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento”, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;

VISTO che trattandosi di regolamento che disciplina l'organizzazione del servizio DAT facente capo all'ufficio anagrafe stato civile del Comune di Stagno Lombardo e pertanto di competenza della Giunta Comunale

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio Amministrativo-Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di ordinamento uffici e servizi;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **DI APPROVARE** il "Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento" in attuazione delle norme di cui alla Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento";
2. **DI DARE ATTO** che il Regolamento di cui al punto n. 1, composto da n. 9 articoli, viene allegato alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI CONFERMARE E VALIDARE**, in attuazione dell'art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219, il registro di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);
4. **DI DARE ATTO** che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Stagno Lombardo ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
5. **DI DEMANDARE** alla dipendente addetta ad anagrafe e stato civile l'adozione di ogni atto connesso e consequenziale a quanto contenuto nella presente deliberazione;
6. **DI DARE ATTO** che l'Ente provvederà a dare la massima pubblicità all'iniziativa attraverso l'ausilio degli strumenti informatici a disposizione;
7. **DI COMUNICARE** l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
8. **DI DARE ATTO** che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
9. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell'apposita sezione "Regolamenti" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25.05.2016, n. 97.
10. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare, nell'apposita sottosezione di primo livello denominata "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico".

SUCCESSIVAMENTE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT)**

(Art. 4, Legge 22 dicembre 2017, n. 219)

Approvato con deliberazione di G.C. del n°

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.
- Art. 2 – Definizioni.
- Art. 3 – Soggetti legittimati a depositare le D.A.T.
- Art. 4 – Finalità del registro delle D.A.T. e tenuta del registro: custodia e conservazione.
- Art. 5 – Modalità di deposito del testamento biologico e di iscrizione nel relativo Registro.
- Art. 6 - Accessibilità delle informazioni contenute nel “Registro”.
- Art. 7 - Cancellazione e modifica dell'iscrizione.
- Art. 8 – Iscrizione/cancellazione: modalità particolari.
- Art. 9 – Norme finali.

MODULISTICA

Modello 1- Disposizione di Volontà Anticipata di Trattamento.

Modello 2 – Iscrizione al Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - Testamento Biologico.

Modello 3 - Iscrizione al registro delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) - Accettazione della nomina del Fiduciario e del Fiduciario supplente.

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1 - Il Comune di Stagno Lombardo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.

2 - Il presente regolamento disciplina le modalità di ricevimento e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento previste dalla L. 22 dicembre 2017, n. 219 recante *“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”*.

3 - Al fine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune di Stagno Lombardo istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso l'Ufficio di Stato Civile in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla citata Legge n. 219/2017.

Art. 2 – Definizioni

1 - Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **“Dichiarazioni Anticipate di Trattamento – D.A.T.”** (detto anche Testamento Biologico): il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
- **“Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari”**: il Registro riportante il numero progressivo attribuito alle dichiarazioni di volontà/testamento biologico consegnate al Comune. Il numero è consecutivo e crescente e viene attribuito in base alla data di consegna del testamento biologico. Ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte quelle persone che hanno redatto una D.A.T.
- **“Dichiarante”**: - detto anche Disponente – colui che sottoscrive le D.A.T.
- **“Fiduciario”**: colui che – nell'ipotesi in cui lo stesso dichiarante non sia più in grado di comunicare consapevolmente con i medici ed i familiari – diviene il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione della volontà del dichiarante, per ciò che concerne proprio le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire o non eseguire.
- **“Fiduciario supplente”**: colui che assolve la funzione propria del Fiduciario – sopra descritta – in assenza o impossibilità di quest'ultimo.
- **“Funzionario accettante”**: è il Responsabile del Servizio di Stato Civile, o un suo delegato, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro.
- **“Luogo di deposito del Testamento Biologico”**: il luogo posto all'interno dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Spinadesco, dove verranno fisicamente conservate le D.A.T. consegnate.

Art. 3 – Soggetti legittimati a depositare le D.A.T.

Sono legittimati a chiedere l'iscrizione nel “Registro delle disposizioni anticipate di trattamento” i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano residenti in Comune e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

Art. 4 – Finalità del registro delle D.A.T. e tenuta del registro: custodia e conservazione.

1 - Presso l'Ufficio di Stato Civile è istituito un registro riservato ai cittadini iscritti nell'Anagrafe del Comune di Spinadesco, che ha come finalità la gestione della banca dati dei dichiaranti che hanno redatto una D.A.T. e dei loro Fiduciari.

2 - L'Ufficio competente a ricevere le D.A.T. consegnate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento è l'Ufficio dello Stato Civile.

3 - L'Ufficio dello Stato civile ha il solo compito di ricevere, registrare e conservare le D.A.T., dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del dichiarante nel Comune di Stagno Lombardo. L'Ufficio dello Stato Civile non è tenuto a dare informazioni sul contenuto delle D.A.T.

4 - Il Registro delle Disposizioni Anticipate di trattamento D.A.T. consente l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, della persona che ha redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

5 - Il fine del Registro è quello di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza, nel rispetto del diritto del dichiarante ed in linea con la normativa vigente.

6 - L'iscrizione delle D.A.T. nel Registro avverrà in ordine cronologico di presentazione, registrando il numero d'ordine, il numero di protocollo, la data di presentazione, le generalità del Disponente e del Fiduciario nonché - all'interno della Sezione, rubricata "Annotazioni", anche l'eventuale nomina del Fiduciario supplente, i mutamenti del Fiduciario e le eventuali variazioni delle D.A.T.

6 - L'iscrizione al Registro è volontaria e gratuita. In particolare, le D.A.T. sono esenti dall'obbligo di registrazione, dell'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Art. 5 – Modalità di deposito del testamento biologico e di iscrizione nel relativo Registro

1 - Tutti cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Stagno Lombardo non sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire, potranno consegnare il proprio testamento biologico secondo le seguenti modalità:

- la persona interessata dovrà presentarsi accompagnata dalla persona o dalle persone indicate come *Fiduciario* e da quella eventualmente indicata quale *Fiduciario supplente* nel proprio testamento biologico. Il dichiarante ed il/i fiduciario/i dovranno presentarsi in Ufficio muniti del proprio documento di identità in originale e del Codice Fiscale;
- il Dichiarante dovrà portare con sé la propria dichiarazione di testamento biologico, rispetto alla quale sussiste piena libertà di contenuti e di forma; a titolo meramente esemplificativo, è possibile tener conto del documento allegato al presente Regolamento.

2 - La Dichiarazione di testamento biologico:

- va redatta in un numero di copie pari al numero delle persone alle quali deve essere consegnata, tenendo presente che una copia spetta al Comune, una al dichiarante ed una a ciascun fiduciario;
- deve essere debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante e controfirmata per accettazione dal/i fiduciario/i scelto/i liberamente dal dichiarante stesso, allo scopo di garantire l'autenticità e la provenienza;
- deve avere come allegato una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante e del fiduciario/i;
- deve essere inserita in una busta chiusa.

3 - La busta contenente il testamento biologico viene sigillata e numerata dal funzionario accettante, il quale procede a riportare il numero apposto sulla busta nel registro dei Testamenti biologici debitamente predisposto. La busta deve riportare la dicitura "*Contiene le Disposizioni Anticipate di Trattamento – D.A.T. del/della Sig./Sig.ra ...nato /a.....il.....*".

4 - All'atto della consegna del proprio testamento biologico, il *Dichiarante* a compilerà e firmerà davanti all'impiegato comunale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modulo all'uopo predisposto dal Comune di Stagno Lombardo, disponibile presso gli uffici;

5 - Il Fiduciario procederà, a sua volta, a compilare e firmare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modulo all'uopo predisposto dal Comune di Stagno Lombardo, disponibile presso gli uffici;

6 - Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta contenente le D.AT. del Dichiarante.

7 - Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e la firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.

8 - La busta contenente il Testamento biologico, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiamate nei commi precedenti, sottoscritte in originale, sono ritirati e conservati nell'Ufficio di Stato Civile in un armadio che dovrà sempre essere chiuso a chiave.

9 - Il Comune non assume alcuna responsabilità od onere in relazione al valore giuridico ed al contenuto del Testamento Biologico, oltre che all'effettivo comportamento del Fiduciario, essendo il proprio compito limitato alla gestione del registro e alla conservazione del Testamento Biologico.

10 - Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio testamento biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

Art. 6 - Accessibilità delle informazioni contenute nel "Registro"

1 - Il Registro delle D.AT. non è pubblico.

2 - Il Funzionario responsabile dell'Ufficio consentirà l'accesso alle informazioni contenute nel "Registro" ed alla documentazione collegata: al disponente, al fiduciario ed in caso di assenza/impossibilità di quest'ultimo al fiduciario supplente, sempre se nominato, e al medico curante.

3 - Al di fuori dei casi di cui al comma 2 del presente articolo si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75,76 e 77 del Codice civile.

Art. 7 - Cancellazione e modifica dell'iscrizione

1 - L'iscrizione nel Registro delle D.A.T. potrà essere revocata dal dichiarante in qualunque momento.

2 - Il Dichiarante potrà, altresì, richiedere la modifica delle D.A.T., attraverso il ritiro della busta chiusa originariamente consegnata in Comune ed il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura descritta negli articoli precedenti.

3 - In caso di trasferimento del Dichiarante in un altro Comune, l'Ufficio di Stato civile assicurerà il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo Ufficio Anagrafe.

Art. 8 – Iscrizione/cancellazione: modalità particolari

1 - La raccolta della richiesta di iscrizione nel Registro o di cancellazione, con la relativa documentazione, potrà avvenire anche presso il domicilio indicato dal dichiarante, o presso la struttura presso la quale il dichiarante si trovi, purché situata nel territorio comunale, nel caso di comprovata impossibilità a recarsi personalmente presso l'ufficio di Stato Civile per gravi impedimenti (malattia, invalidità, impedimenti fisici).

2 – Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle D.A.T. con le forme previste dagli articoli precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Art. 9 – Norme finali

1 – È demandata alla Giunta comunale la facoltà di integrare il contenuto del presente regolamento con norme operative e gestionali di dettagli nel rispetto dei criteri e principi generali nello stesso contenuti.

2 - Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di Legge, di regolamento, nonché le circolari ministeriali vigenti in materia.

3 - Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

4 - Il presente regolamento entra in vigore, conformemente al vigente Statuto comunale, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Ai sensi dell'art. 50, comma 3 dello Statuto Comunale il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

5 - Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE G.C. N. 66 DEL 16/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT).

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D.L.GS 267/2000

- 1) Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.:

Favorevole

Contrario

Li, 15.11.2018

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA/FINANZIARIA

F.to Gino RUGGERI

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
(F.to Roberto Mariani)

Il Segretario Comunale
(F.to Fabio Malvassori)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione:

- Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line (Legge 69/2009) per **15** consecutivi del **19.11.2018** al **04.12.2018** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Viene trasmessa in elenco in dato odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000.

Stagno Lombardo, **19.11.2018**

Il Segretario Comunale
(F.to Fabio Malvassori)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (ART. 134 D.L.GVO N. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Decorsi **10 GIORNI** dalla pubblicazione (**15.12.2018**), ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.L.gvo 267/2000;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Stagno Lombardo, **19.11.2018**

Il Segretario Comunale
(F.to Fabio Malvassori)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Stagno Lombardo, **19.11.2018**

Il Segretario Comunale
Fabio Malvassori

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs 82/2005